



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO RENDE COMMENDA

Via Caduti di Nassirya 87036 RENDE (CS) Tel. 0984-463930
Mail: csic8ak00c@istruzione.it Pec: csic8ak00c@pec.istruzione.it
C.M. CSIC8AK00C – C.F.: 98094130782 –
Codice Univoco UFYJTE - Codice iPa istsc_csic8ak00c



FUTURA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO - "RENDE - COMMENDA"-RENDE
Prot. 0011845 del 05/09/2024
III (Uscita)

Ai docenti

Ai Collaboratori scolastici

Ai genitori

Albo\atti

Oggetto: DIRETTIVA AL PERSONALE – Ulteriori disposizioni sull'ingresso e uscita alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l'art. 2043 del Codice Civile: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" [omissis];

l'art. 2047 del Codice Civile: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere [minore, ndr], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" [omissis];

l'art. 2048 (stralcio) del Codice Civile: [omissis] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" [omissis];

l'art. 61 della Legge 11/07/1980, n. 312: [omissis] "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposto alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi" [omissis];

l'art. 29 comma 5 del CCNL 29.11.2007: "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi" [omissis];



l'art. 47, comma 1, lett. A del CCNL 29.11.2007 (Tabella A) e ss. mm. ii. che prevede obblighi di vigilanza anche del personale A.T.A. e obblighi organizzativi di controllo e di custodia del Dirigente Scolastico;

art. 25 del D.Lgs n. 165/2001 che non prevede per il Dirigente Scolastico compiti di vigilanza diretti sugli alunni/e, bensì compiti organizzativi di amministrazione, di controllo sull'attività degli operatori scolastici;

il D.Lgs. n. 297/1994;

la normativa vigente;

CONSIDERATI

l'applicazione delle procedure messe in atto finora in tutti i plessi scolastici, a garanzia della salvaguardia della sicurezza e della salute degli alunni/e;

gli orientamenti recenti assunti dalla Giurisprudenza in materia di vigilanza e sorveglianza dei minori

PREMESSO

1. Che l'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna ai genitori o ad adulto responsabile delegato dalla famiglia, oppure con l'uscita autonoma di coloro ne sono autorizzati.
2. Che il dovere di vigilanza della scuola è da intendersi in senso relativo, inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni e al crescere della loro età (*Corte di Cassazione Sentenza n. 5663/1994*); in generale è possibile affermare che la responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.
3. Che dal *corpus* normativo di riferimento (*artt. 2047 e 2048 c.c. – art. 61 L. 312/80 – art. 27 CCNL/03 – Tab. A – profili ATA CCNL/03 – art. 10 del D. Lgs. 297/94 e ss. Mm. Ii. a tutta la normativa richiamata*) si evince, ai fini civilistici, che la responsabilità della scuola nel presente ambito è da intendersi quale "responsabilità aggravata". Per consolidata giurisprudenza, infatti, il personale docente rientra nella nozione dei cosiddetti "precettori", di cui *all'art. 2048 c. II del C.C.*.
4. Che tale responsabilità si traduce nella cosiddetta *culpa in vigilando*, derivante dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. "Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se sussistono le seguenti condizioni: *risulta essere presente al momento dell'evento; dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.*"
5. Che sull'insegnante grava una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza e vigilanza sugli alunni.
6. Che l'obbligo di vigilanza riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il controllo del personale scolastico e si estende all'attività scolastica in genere, compresi: l'intervallo, le uscite didattiche, i cambi di classe, l'uso dei servizi igienici, la ristorazione scolastica, i viaggi di istruzione, le visite didattiche, le uscite sul territorio, i percorsi di stage e di orientamento, le prove di evacuazione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, le fasi di ingresso e di uscita da scuola.
7. Che, come più volte ribadito in sede giurisprudenziale, **l'obbligo della vigilanza ha valore primario rispetto ad altri obblighi contrattuali; nel caso di concorrenza di più adempimenti di servizio, il**

personale (ATA e/o docente) è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza (*Sentenza della Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623*).

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DISPONE

1) NORME COMUNI

1. Sussiste in capo al docente l'obbligo giuridico di garanzia, protezione e controllo, non solo per quanto previsto dal regolamento di istituto, ma anche in virtù dell'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Categoria e della soprarichiamata normativa che impone l'obbligo di "assistere" all'uscita della scuola, da interpretarsi nel senso di un dovere di vigilanza e controllo fino al passaggio di consegna del minore in virtù dell'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori, sorveglianza che in concreto viene esercitata attraverso gli insegnanti.
2. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora, all'uscita ai docenti dell'ultima ora. Durante le ore di lezione, ai docenti e al personale in orario di servizio.
3. Gli alunni non dovranno mai rimanere incustoditi, per tutta la durata di permanenza a scuola, della merenda, della mensa e delle attività laboratoriali, nei vari tragitti e nelle pertinenze. Durante gli spostamenti da un ambiente all'altro, all'ingresso e all'uscita, gli insegnanti dovranno garantire sempre la dovuta vigilanza e sorveglianza ed essere coadiuvati dai collaboratori scolastici per gli obblighi connessi.
4. La vigilanza sui minori diversamente abili, se particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, dovrà essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
5. Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni (29, comma 5, CCNL Scuola 2006/09).
6. All'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo le entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nelle rispettive zone di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
7. Ogni docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti.
8. E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente indispensabile, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.
9. Gli insegnanti dell'ultima ora hanno, invece, l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo e di vigilare i ragazzi, all'atto dell'uscita della scuola, dall'aula fino al portone o al cancello esterno e comunque fin dove avviene materialmente la riconsegna dei medesimi ai genitori, ai delegati o chi ne fa le veci (per es. gli addetti ad uno scuolabus) e ciò in virtù di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni tale che si eviti che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.
10. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche e nelle fasi di transito, ingresso e di uscita, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula. Devono inoltre invitare i ragazzi ad entrare in classe dopo l'uso dei servizi e non consentire che si intrattengano in giro per i corridoi o nei bagni oltre il tempo strettamente necessario.
11. I collaboratori scolastici in servizio negli orari in cui terminano le lezioni si posizioneranno nei pressi dei portoni di uscita e vigileranno sui cancelli, collaboreranno e supporteranno i docenti nelle fasi di esodo e di uscita della scuola controllando il regolare deflusso e, in caso di ritardo dello scuolabus, sorveglieranno gli alunni affinché non escano dall'edificio prima che i mezzi di trasporto non si siano regolarmente posizionati.

2) ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI

2.1 SCUOLA DELL'INFANZIA

1. I cancelli di ingresso vengono aperti dal collaboratore scolastico in servizio alla prima ora 10 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.
2. L'orario di ingresso deve avvenire nell'arco di 30\45 minuti.
3. I genitori sono tenuti ad accompagnare personalmente i bambini all'ingresso dell'edificio, per affidarli ai collaboratori scolastici presenti sul posto, che provvedono ad accompagnarli nelle rispettive sezioni dove sono accolti dalle docenti di riferimento.
4. I collaboratori scolastici in servizio provvedono a fare in modo che l'accesso e l'uscita dei genitori avvenga in modo ordinato senza che essi si attardino all'ingresso.
5. I cancelli, una volta terminato l'orario di ingresso, verranno chiusi dai collaboratori scolastici e comunque tassativamente non oltre le ore 09:15, orario massimo di tolleranza dell'orario flessibile per l'ingresso degli alunni di scuola dell'infanzia a regime (dopo la fase di accoglienza di inizio anno scolastico e comunque non oltre l'inizio del servizio mensa).
6. I collaboratori scolastici addetti alla porta devono provvedere a chiudere gli accessi degli edifici scolastici all'orario di inizio delle attività didattiche. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta. I cancelli dovranno essere sempre chiusi.
7. All'uscita i bambini devono essere riconsegnati al genitore a cura dei docenti.
8. I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'uscita degli alunni.
9. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano specifica delega scritta solo ad altro familiare e/o a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo apposito.
10. In caso di mancato ritiro occasionale del bambino, le insegnanti cercano di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro e il bambino sarà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali; nel caso il minore non venga ritirato entro 20 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatta l'Ufficio di Polizia Locale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri.
11. In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 20 minuti dal termine delle lezioni, le insegnanti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando la Dirigente scolastica.

2.2 SCUOLA PRIMARIA

1. I cancelli di ingresso vengono aperti dal collaboratore scolastico in servizio alla prima ora 15 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.
2. Durante fase di ingresso la vigilanza sugli alunni è assicurata dal/i collaboratore/i di turno posizionato/i presso gli ingressi in maniera tale da avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile.
3. All'arrivo a scuola, tutti gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto scuolabus vanno accolti e sorvegliati dai collaboratori scolastici dal momento in cui arrivano nell'area di pertinenza della scuola fino alla presa di servizio dei docenti della prima ora.
4. I genitori non possono, di norma, accedere all'interno dell'edificio scolastico per accompagnare gli alunni, ma sono tenuti a non lasciarli incustoditi prima dell'orario d'ingresso.
5. Prima e durante la fase di ingresso nell'edificio scolastico il collaboratore scolastico in servizio presta la massima attenzione affinché tutto si svolga in modo rapido e ordinato e interviene tempestivamente sulle situazioni di rischio e di pericolo.
6. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

7. Al suono della campanella d'entrata i docenti accolgono gli alunni.
8. Ai genitori che accompagnano i propri figli in auto è fatto divieto di entrare con il proprio mezzo nel cortile del plesso per non mettere a rischio la sicurezza degli alunni presenti.
9. Solo ed esclusivamente per gli alunni iscritti al servizio comunale di scuolabus, l'ingresso all'edificio scolastico avviene attraverso il mezzo, al mattino, dall'ingresso carrabile secondo l'orario concordato con i responsabili del servizio e attendono nell'atrio della scuola sorvegliati dal collaboratore scolastico di turno, per poi dirigersi al suono della campanella, senza correre, verso le proprie classi.
10. I collaboratori scolastici sono tenuti a richiudere qualunque varco verso l'esterno anche delle pertinenze e le porte di ingresso negli edifici scolastici non appena si avviano le attività didattiche ed ogni qualvolta si fruisca dell'accesso. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta. I cancelli dovranno essere sempre chiusi.
11. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigilano il transito degli alunni nei locali interni della scuola.
12. L'accesso carrabile con i mezzi è esclusivo dello scuolabus, della ditta ristoratrice e delle persone espressamente autorizzate dal dirigente. Ogni mezzo dovrà percorrere lo spazio a passo d'uomo e con estrema vigilanza e senza effettuare manovre in retromarcia.
13. Ai genitori non è concesso entrare e/o sostare nell'atrio dell'edificio scolastico se non autorizzati dal docente referente di plesso.
14. Durante le ore di lezione è fatto divieto ai genitori di entrare nell'edificio scolastico per parlare con gli insegnanti, in quanto gli stessi dovrebbero trascurare tutto il gruppo classe, con gravi problemi di sicurezza di cui sono responsabili per la vigilanza o ad interrompere le attività didattiche.
15. Le comunicazioni urgenti o richieste di colloqui personali, dovranno essere richieste tramite diario o registro elettronico.
16. L'uscita degli alunni al termine delle lezioni ha luogo ordinatamente. Le classi dovranno avviarsi all'uscita una alla volta, con ordine di precedenza dalle aule più vicine all'ingresso a quelle più distanti, e comunque quando gli spazi sono liberi, e saranno sempre vigilate dagli insegnanti che avranno cura di evitare qualsiasi tipo di affollamento nello spazio antistante l'uscita. I docenti accompagnano gli alunni fino alle porte dell'edificio.
17. Tutti i docenti concordano con i colleghi di classe e i responsabili di plesso le modalità più efficaci per facilitare l'uscita degli alunni, predisponendo la precedenza di uscita degli alunni trasportati con il mezzo scuolabus vigilati dai collaboratori scolastici e rispettando chi ha già impegnato gli spazi per le operazioni di uscita, evitando che si determinino affollamenti, soste sulle scale e facendo sì che la fila scorra agevolmente.
18. Al fine di regolamentare il momento dell'uscita, i collaboratori scolastici sostano presso l'ingresso nel luogo che permette loro di avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile e, se presenti in numero superiore a uno, vigilano sul transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio.
19. La vigilanza all'uscita dell'edificio è garantita anche dal docente in servizio all'ultima ora che lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono stati presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone da questi delegati, ovviamente maggiorenni o abbiano preso lo scuolabus.
20. In caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma, i docenti cercano di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l'alunno non venga ritirato entro 20 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatta l'Ufficio di Polizia Locale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri.
21. In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 20 minuti dal termine delle lezioni, i docenti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche la Dirigente Scolastica.
22. In caso di uscite anticipate degli alunni, preventivamente comunicate per tempo, i collaboratori devono far apporre al genitore o al delegato maggiorenne, di cui si accerterà l'identità, la firma sull'apposito libretto per il ritiro dei minori.

23. Non è consentito il prelievo dei minori nei 15 minuti antecedenti l'orario canonico di uscita delle classi al fine di evitare che il personale addetto alla sorveglianza debba abbandonare le proprie postazioni.
24. Durante le ore di lezione è consentito fare uscire dalla classe, per comprovati motivi, 1 alunno alla volta

2.3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. I cancelli esterni vengono aperti a partire dalle ore 15 minuti prima per consentire l'entrata.
2. I cancelli verranno richiusi dal collaboratore scolastico di turno quindici minuti dopo l'inizio delle lezioni e per l'intero orario scolastico per essere riaperti prima dell'uscita degli alunni 15 (quindici) minuti prima degli orari di uscita.
3. È vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana, tranne che per alunni con disabilità, autorizzati dalla Dirigente Scolastica e sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico.
4. La vigilanza degli alunni durante tutte le attività didattiche e la merenda spetta ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano.
5. L'uscita degli alunni al termine delle lezioni ha luogo ordinatamente. Le classi seguiranno le indicazioni già pubblicate e dovranno avviarsi all'uscita una alla volta, con ordine di precedenza dalle aule più vicine alle varie porte di ingresso\uscita a quelle più distanti, e sempre quando i varchi e gli spazi sono liberi. Saranno sempre vigilate dagli insegnanti che avranno cura di evitare qualsiasi tipo di affollamento nello spazio antistante l'uscita e coadiuvati dai collaboratori scolastici.
6. Al fine di regolamentare il momento dell'uscita, i collaboratori scolastici vigilano sul transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio e se presenti in numero superiore a uno, sostano presso l'ingresso nel luogo che permette loro di avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile.
7. Durante le ore di lezione è consentito fare uscire dalla classe, per comprovati motivi, 1 alunno alla volta.

2.4 USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI A FINE LEZIONI –E SECONDARIA DI I GRADO

1. L'art. 19 bis della Legge n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni.
2. Per usufruire di questa possibilità, riservata agli alunni della scuola secondaria di I grado è necessaria una specifica autorizzazione dei genitori.
3. Pertanto, senza tale autorizzazione, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare autonomamente la scuola al termine delle lezioni.
4. Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dall'edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o a persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi.
5. I genitori che optano per l'uscita autonoma dei propri figli, compileranno e sottoscriveranno un'apposta autorizzazione e la consegneranno al docente coordinatore di classe.
6. Per gli alunni autorizzati a fruire del servizio scuolabus, faranno fede gli elenchi trasmessi dall'ente comunale.
7. I docenti coordinatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e di consegnarle in segreteria, area alunni, per inserirle nei fascicoli degli alunni.

3. SCUOLABUS

Relativamente al servizio di scuolabus, gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

- All'inizio di ogni turno di attività, presso ciascun ingresso dell'edificio scolastico è presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. È compito degli operatori del servizio scuolabus accompagnare e vigilare i bambini alla porta di ingresso dell'edificio scolastico, dove è presente un collaboratore scolastico che li prende in consegna e li affida al docente.
- È compito del collaboratore scolastico accompagnare i bambini alla porta di entrata della scuola, dove i bambini saranno presi in consegna dagli operatori comunali. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, affidatario, autista o assistente scuolabus) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

I docenti e i collaboratori scolastici verificheranno che gli scuolabus siano sempre presenti al momento dell'uscita. In caso si ravvisino situazioni potenzialmente pericolose, si avviserà prontamente la Dirigente scolastica, i suoi collaboratori, il Responsabile SPP o i responsabili di plesso.

4. INGRESSO DI ESTRANEI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO


È assolutamente vietato l'ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici, a meno che non si tratti di persone **preventivamente** autorizzate dalla Dirigente Scolastica.

È, inoltre, vietata la distribuzione di volantini, materiale illustrativo e divulgativo agli alunni, senza l'autorizzazione scritta dalla Dirigente Scolastica. I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici che informeranno il responsabile di plesso a cui saranno fornite specifiche direttive dalla Dirigente Scolastica, per affrontare le diverse situazioni. Lo stesso vale per i tecnici o le ditte che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei plessi, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

5. NORME FINALI

1. L'attività di vigilanza si sospende solo allorché gli alunni sono presi espressamente in consegna dai genitori o altri soggetti delegati.
2. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
3. L'uscita dai locali scolastici degli alunni deve avvenire con la massima sorveglianza e vigilanza sugli stessi da parte dei docenti in servizio e dei collaboratori scolastici in servizio, appurando che il minore sia affidato al genitore o a un suo delegato, sia autorizzato all'uscita autonoma (solo per la secondaria di primo grado) o sia accompagnato allo scuolabus se inserito negli appositi elenchi predisposti dal Comune.
4. Tutto il personale scolastico **ha la responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza e, qualora, quelli della Scuola Secondaria di I Grado, si trovino di fatto ad osservare situazioni individuali palesemente problematiche rispetto alla valutazione dei genitori che hanno autorizzato l'uscita autonoma, hanno il dovere di avvisare la presidenza con precisa relazione sottoscritta.**
5. **I collaboratori scolastici in servizio all'uscita degli alunni coadiuveranno i docenti in tutte le fasi di deflusso: è assolutamente vietato essere impegnati in altre attività nei momenti di uscita.**
6. In caso di mancato ritiro dell'alunno da parte del genitore o dell'adulto delegato e qualora il minore non abbia l'autorizzazione all'uscita autonoma,
 - a) Il docente rintraccia i genitori invitandoli a ritirare il figlio/a.

- b) Se il genitore non è reperibile, il docente o il responsabile di plesso avvisa le forze di pubblica sicurezza per rintracciare i genitori.
- c) Nel caso sia impossibile contattare i genitori, la scuola consegna l'alunno agli stessi Carabinieri perché venga trasportato presso la casa genitoriale o dei delegati dai genitori.
7. Particolari situazioni dovute a oggettive e documentate difficoltà personali (del personale scolastico e/o alunni), temporanee o permanenti, devono essere consegnate agli uffici dai diretti interessati per consentire a questa Dirigenza e al RSPP, la predisposizione di misure idonee a garantire sempre e comunque la vigilanza, sorveglianza e sicurezza dei minori.
8. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
9. Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti. Durante il cambio orario gli studenti devono rimanere in classe
10. I collaboratori scolastici dei laboratori dovranno essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza; comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni (ciascuno per la propria competenza), in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe; impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni; accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate; impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.
11. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al D.S.G.A. e/o al D.S., agli Addetti alla Sicurezza e al RSPP.
12. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo e di tutti i dispositivi di sicurezza.
13. E' assolutamente vietato, durante l'orario di servizio, l'uso dei telefoni cellulari, salvo per i docenti responsabili di plesso o i docenti e i collaboratori scolastici espressamente autorizzati.



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Simona Sansosti